



BPB ASSICURAZIONI VITA

DOPPIA AZIONE

BPB Unit Linked

Luglio 2002

Parte IV - Estinzione del Contratto ed opzioni a scadenza.....	pag.	23
Articolo 12 Estinzione del Contratto	pag.	23
Articolo 13 Riscatto	pag.	23
Articolo 14 Operazioni di disinvestimento		
Valorizzazione delle Quote	pag.	24
Articolo 15 Opzioni a scadenza.....	pag.	24
Articolo 16 Pagamenti della Società	pag.	25
Parte V - Legge applicabile e fiscalità	pag.	26
Articolo 17 Imposte	pag.	26
Articolo 18 Foro Competente.....	pag.	26
Articolo 19 Modifica alle Condizioni Contrattuali	pag.	26
Articolo 20 Legislazione applicabile	pag.	26
Regolamento del Fondo Garantito	pag.	27
Articolo 1 Istituzione e denominazione del Fondo Garantito	pag.	27
Articolo 2 Scopo e caratteristiche del Fondo Garantito.....	pag.	27
Articolo 3 Partecipanti al Fondo Garantito.....	pag.	27
Articolo 4 Destinazione dei versamenti e strategia		
di investimento del Fondo Garantito	pag.	27
Articolo 5 Regime delle spese del Fondo Garantito	pag.	28
Articolo 6 Valore unitario delle Quote e relativa		
pubblicazione.....	pag.	28
Articolo 7 Registrazioni Contabili.....	pag.	29
Articolo 8 Revisione Contabile.....	pag.	29
Articolo 9 Modifiche al presente Regolamento	pag.	29

Definizioni

Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

BENEFICIARIO/I: colui/loro cui spetta/no le somme assicurate.

CONTRAENTE: chi stipula il Contratto di Assicurazione.

CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

SOCIETÀ: B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A..

PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

CONTROVALORE DELLE QUOTE O VALORE UNITARIO DELLE QUOTE:
valore monetario delle Quote, ad una determinata data.

COSTI: parte di premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e di gestione del Contratto e spese a carico del Fondo Interno gestito dalla Società.

DATA DI DECORRENZA: data di entrata in vigore delle garanzie assicurative.

DATA DI RICORRENZA: la data di ricorrenza contrattuale viene convenzionalmente fissata al 3 novembre di ogni anno; la prima ricorrenza è fissata al 3 novembre 2002.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE: intervallo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza, di percepire la prestazione.

ETA' CONTRATTUALE: età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione determinata per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione superiore ai sei mesi.

FONDO INTERNO: Fondo espresso in Quote, istituito dalla Società, nel quale sono fatti confluire i versamenti del Contraente, al netto delle spese di acquisizione e di gestione del Contratto.

QUOTE: ciascuna delle parti del Fondo Interno nel quale sono investiti, al netto dei costi, i versamenti effettuati dal Contraente.

CONTROVALORE DELLE QUOTE ASSICURATE: prodotto tra il numero delle Quote assicurate per il valore unitario della Quota ad una determinata data.

RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

REVOCA: diritto del Contraente di annullare, prima della conclusione del Contratto, la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita presentata alla Società.

RISCATTO: facoltà concessa al Contraente di interrompere anticipatamente l'Assicurazione e di chiedere la liquidazione del valore maturato.



Nota informativa

PREMESSA

La presente **NOTA INFORMATIVA** ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un Contratto di Assicurazione sulla vita con prestazioni legate a fondi di investimento, (ex 1° comma dell'articolo 30 del D. Lgs. n.°174/95) stipulato in base alla forma assicurativa: "Mista a Premio Unico con Capitale Caso Morte Potenziato" - Tariffa n° 100 PS2 - denominata "DOPPIA AZIONE BPB Unit Linked luglio 2002".

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

A. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano - Italia
Telefono (02) 499801 – Fax (02) 49980498.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n.3).

AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

B. Descrizione del contratto

"DOPPIA AZIONE BPB Unit Linked luglio 2002" è un Contratto di Assicurazione sulla vita in forma "Mista a Premio Unico con Capitale Caso Morte Potenziato" – Tariffa 100 PS2. Il Contratto prevede la conversione del premio versato in un numero di Quote del Fondo Interno "BPB Equity-Bond luglio 2002", di seguito denominato Fondo Garantito, costituito dalla Società per far fronte ai propri obblighi contrattuali, vale a dire per adempiere alle prestazioni assicurative.

Il Contratto garantisce, a fronte del pagamento di un Premio Unico, una prestazione sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto che in caso di sua premorienza durante il periodo contrattuale. Tali prestazioni sono pari al controvalore delle Quote assicurate, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie ad esse connesse. Si rimanda alla parte C della Nota Informativa, per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del Contratto.

La sottoscrizione del presente Contratto trasferisce sui destinatari delle prestazioni gli andamenti delle performance e della valorizzazione delle Quote nel tempo. Esiste pertanto un rischio di natura finanziaria che, ad eccezione della garanzia di minimo prestata dalla Società alla scadenza contrattuale, resta a totale carico dei destinatari delle prestazioni e pertanto le stesse potranno essere inferiori al premio versato dal Contraente.

Alla scadenza del Contratto la Società garantisce che il valore della Quota non sarà inferiore a:

- il 112% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo compreso tra il 2 luglio 2002 e il 2 novembre 2002;
- l'80% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo tra il 3 novembre 2002 e il 3 novembre 2010.

Si rimanda per maggiori dettagli al punto "Prestazioni assicurative" contenuto nella parte C della Nota Informativa.

Trascorso almeno un anno dalla prima ricorrenza annuale (3 novembre 2002) il Contratto può essere riscattato, parzialmente o totalmente, dal Contraente.

Il valore di riscatto dipende dal valore delle Quote del Fondo Garantito per cui la Società non prevede alcuna garanzia di risultato prima della scadenza contrattuale. Il valore di riscatto quindi potrebbe anche essere inferiore al versamento effettuato.

Si rimanda alla parte J della presente Nota Informativa per ulteriori dettagli sul riscatto.

Il presente Contratto non rientra nella tipologia dei contratti sulla vita stipulati in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del D.lgs. 124/93.



LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. Prestazioni assicurative

A fronte del pagamento del premio la Società acquisterà un numero di Quote del Fondo Garantito, pari all'ammontare del premio versato, al netto delle componenti di spesa per l'acquisto e la gestione del Contratto, diviso per il valore unitario della Quota alla data di attivazione delle prestazioni.

Le prestazioni decorrono a partire dalle ore 24 del martedì della seconda settimana successiva al giorno di ricevimento da parte della Società della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a. *Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato a scadenza* – In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, un importo pari al controvalore del capitale assicurato in Quote.

Il capitale assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte del Premio Unico pagato; il numero di Quote acquisite sarà pari all'ammontare del premio versato, al netto delle spese, diviso il valore unitario della Quota. La Società garantisce che detto controvalore sarà calcolato in base ad un valore unitario della Quota del Fondo Garantito che, alla data del 3 novembre 2010, sarà almeno pari al maggiore tra:

- il 112% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo compreso tra il 2 luglio 2002 e il 2 novembre 2002;
- l'80% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo tra il 3 novembre 2002 e il 3 novembre 2010.

b. *Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato* – In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, una somma pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote maggiorato di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

FASCE DI ETÀ dell'Assicurato alla scadenza contrattuale	POTENZIAMENTO
Fino a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,4%
Oltre i 75 anni	0,1%

D. Prestazioni e modalità di calcolo

Il controvalore del Capitale Assicurato in Quote, relativo alle prestazioni maturate, è pari al prodotto tra il Capitale Assicurato in Quote ed il valore unitario della Quota alla data di riferimento.

Tale data coinciderà, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, alla data di scadenza stessa, mentre, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo contrattuale, sarà il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva.

Qualora il giorno di riferimento delle suddette operazioni non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

Il valore unitario della Quota del Fondo Garantito è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

Tale valore unitario si ottiene dividendo la valutazione degli investimenti del Fondo Garantito al valore di mercato, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Garantito.

Il valore unitario della Quota espresso in Euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".



Il controvalore delle prestazioni assicurate è direttamente collegato al valore della Quota del Fondo Garantito, il quale, ad eccezione della garanzia minima, prestata dalla Società alla scadenza contrattuale, risente delle oscillazioni di prezzo delle attività ad esso connesse. Esiste pertanto un rischio di natura finanziaria durante il periodo contrattuale sull'andamento della valore della Quota che resta a totale carico dei destinatari delle prestazioni. Di conseguenza può verificarsi che l'entità delle prestazioni assicurate, durante il periodo contrattuale, sia inferiore ai premi versati.

E. Fondo Garantito

La Società ha appositamente costituito un Fondo Interno denominato "BPB Equity-Bond luglio 2002" - Fondo Garantito, disciplinato in un apposito regolamento allegato al Contratto di Assicurazione, che ha lo scopo di perseguire, nel corso della durata contrattuale, l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del Contratto.

Tale incremento viene perseguito attraverso una gestione dinamica degli attivi orientata ad accrescere il capitale massimizzando, nei limiti concessi dagli obblighi di rendimento minimo, l'esposizione sui mercati azionari. Ad ogni modo la massima esposizione sui mercati azionari non potrà essere superiore al 70% del patrimonio del Fondo Garantito.

I premi versati, al netto delle componenti di spesa, verranno impiegati dalla Società come conferimento al Fondo Garantito che successivamente acquisterà in prevalenza parti di O.I.C.R., a contenuto azionario ed obbligazionario, restando ferma la facoltà del Fondo Garantito di detenere una parte del patrimonio in liquidità. Gli O.I.C.R. in cui si investe hanno un profilo di rischio medio, per quelli obbligazionari, e alto per quelli azionari.

Considerata l'esposizione ai mercati azionari ed obbligazionari europei del portafoglio di O.I.C.R., la volatilità attesa del Fondo Garantito si attesta mediamente tra il 10% ed il 16%. La gestione con allocazione dinamica, che caratterizza il prodotto, rende tuttavia difficile individuare con precisione e accuratezza tale parametro in quanto la volatilità effettiva dipenderà strettamente dall'andamento dei mercati, e di conseguenza dalla composizione del portafoglio. Independentemente

dalla volatilità realizzata dal Fondo, la prestazione minima a scadenza è comunque garantita.

La caratteristica principale del Fondo Garantito è quindi quella di investire gli attivi in valori e strumenti mobiliari o in Quote di uno o più Fondi di Investimento Mobiliare di diritto comunitario (U.E.) – O.I.C.R. che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”.

Il valore della Quota del Fondo Garantito, legato alla redditività degli strumenti finanziari utilizzati, è protetto dalle turbolenze dei mercati finanziari. La protezione si attua mediante il ribilanciamento degli attivi da azionari in obbligazionari nel momento in cui il valore della Quota, in virtù dell’andamento particolarmente sfavorevole del mercato borsistico, si riduca in misura tale da compromettere la salvaguardia degli importi garantiti.

Eventuali variazioni sfavorevoli del mercato azionario, tali da non consentire un adeguato ribilanciamento, sono comunque coperte attraverso l’inserimento in portafoglio di un adeguato strumento di protezione.

Gli O.I.C.R. in cui si investe non sono gravati da imposizione fiscale e pertanto non maturano un credito d’imposta. L’eventuale liquidità in giacenza nel Fondo Garantito, che non supererà il 4,5% del patrimonio investito, genera un credito d’imposta che sarà reintegrato nel Fondo Garantito dalla Società.

Al Fondo Garantito possono partecipare esclusivamente i Contraenti della presente Polizza.

Il valore unitario della Quota del Fondo Garantito è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali. Tale valore unitario è determinato dalla Società dividendo la valutazione degli investimenti del Fondo Garantito al valore di mercato, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività, di cui all’art. 5 del Regolamento del Fondo, per il numero delle Quote riferite allo Fondo Garantito stesso.



La Società non riconosce al Fondo Garantito le commissioni di gestione retrocesse dai gestori degli O.I.C.R. inseriti nel Fondo Garantito.

Il Fondo Interno "BPB Equity-Bond - luglio 2002" è denominato in EURO.

F. Modalità di perfezionamento del Contratto e di conversione del premio in Quote

Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione, da parte del Contraente, di un Premio Unico che deve essere versato in via anticipata all'atto della sottoscrizione del Contratto mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. e consegnato all'intermediario autorizzato dalla Società o con altra forma di pagamento concordata con la Società. L'importo del Premio Unico non può essere inferiore a Euro 5.000,00.

L'importo è comprensivo delle spese di acquisizione e gestione del Contratto.

A fronte del pagamento del premio la Società acquisterà un numero di Quote del Fondo Garantito pari all'ammontare del premio versato, al netto delle componenti di spesa per l'acquisto e la gestione del Contratto, diviso per il valore unitario della Quota alla data di attivazione delle prestazioni.

Tale data decorre a partire dalle ore 24 del martedì della seconda settimana successiva al giorno di ricevimento da parte della Società della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.

Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla vita e la data di attivazione delle prestazioni, non potrà comunque essere superiore a venti giorni lavorativi.

Qualora la data di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

La Società, dopo l'attivazione delle prestazioni, invierà sollecitamente al Contraente una "Lettera di Conferma" di validità del Contratto contenente anche l'importo del premio versato e quello investito, la data di decorrenza della Polizza, il Capitale Assicurato in Quote e il loro valore unitario.

G. Opzioni esercitabili a scadenza

Il Contraente, almeno un mese prima della scadenza contrattuale, può chiedere di convertire il Controvalore delle Quote che riscuoterà alla scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia:

- a. rendita annua vitalizia da corrispondere fino al decesso dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale.

La rata della rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società in un'apposita forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società e diversa dal Fondo Garantito del presente Contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

H. Costi

Costi gravanti sul contratto – La parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti per oneri di acquisizione e di gestione del Contratto di



Assicurazione, varieranno in funzione dell'entità del versamento, così come previsto dalla seguente tabella, definita per importi di premio:

PREMIO UNICO	SPESA
Da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00	5,5%
Superiore a Euro 10.000,00 e fino a Euro 25.000,00	5,0%
Superiore a Euro 25.000,00 e fino a Euro 100.000,00	4,5%
Superiore a Euro 100.000,00 e fino a Euro 500.000,00	3,5%
Superiore a Euro 500.000,00 e fino a Euro 1.000.000,00	3,0%
Oltre Euro 1.000.000,00	2,0%

Spese gravanti sul Fondo Garantito – Sul Fondo Garantito è prevista una commissione di gestione a favore della Società, pari all'1,3% annuo, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto. Sono a carico del Fondo Garantito le ulteriori spese connesse all'attività di gestione, quali le spese di verifica e revisione contabile, gli oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle Quote di O.I.C.R. e le commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità. Sono altresì a carico del Fondo Garantito le spese connesse alla protezione del valore della Quota a scadenza, pari allo 0,5% annuo del valore della garanzia stessa, nonché eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui può investire il Fondo Garantito, che possono raggiungere al massimo l'1,80% annuo.

Sono invece a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione del valore della Quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Garantito.

I. Limiti di età e Scadenza

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione non potrà essere superiore a 82 anni. La scadenza del Contratto è fissata al 3 novembre 2010.

J. Modalità di scioglimento del Contratto - Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla prima ricorrenza annua (3 novembre 2002) è facoltà del Contraente richiedere il riscatto totale o parziale del Contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta all'anno, per ogni ricorrenza annuale della polizza, e solo a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue nel Fondo Garantito e quelle riscattate sia almeno pari a Euro 2.500,00. Il costo per tale operazione è di Euro 50,00.

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il Capitale Assicurato in Quote ed il valore unitario della Quota riferito al martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva.

Qualora tale martedì non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

Nei primi quattro anni di ricorrenza, in caso di riscatto, verrà applicata una penalizzazione sul Capitale Assicurato in Quote, pari al:

- a. 3,5% se l'operazione viene richiesta durante il secondo anno di ricorrenza contrattuale;
- b. 2% se l'operazione viene richiesta durante il terzo anno di ricorrenza contrattuale;
- c. 1% se l'operazione viene richiesta durante il quarto anno di ricorrenza contrattuale.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità di riscatto sarà applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il riscatto parziale implica il ricalcolo del Capitale Assicurato in Quote residuo alla data di operazione di riscatto parziale.

Il valore di riscatto dipende dal valore delle Quote del Fondo Garantito per cui la Società non prevede alcuna garanzia di risultato. Il valore di riscatto quindi potrebbe anche essere inferiore al versamento effettuato.



K. Conclusione del Contratto – Modalità di esercizio del diritto di Recesso e di Revoca della Proposta

La conclusione del Contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la “Lettera di Conferma” trasmessa dalla Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto stesso è stato concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato:

B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.

Ufficio Assistenza Clienti

Piazzale F.Ili Zavattari, 12 - 20149 Milano - Italia

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, il Premio Unico versato, al netto delle spese sostenute dalla Società per l’emissione del Contratto pari ad Euro 25,00.

Nella fase che precede la conclusione del Contratto il Contraente ha la facoltà di revocare, con le stesse modalità previste per il recesso, la Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa il Premio Unico versato, diminuito delle eventuali spese sostenute sino a quel momento dalla Società pari ad Euro 25,00.

L. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni.

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali. Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Si rimanda all’*articolo 16 - Pagamenti della Società* - delle Condizioni contrattuali, per tutto ciò che riguarda la documentazione che il Contraente o il

Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

M. Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili

Non pignorabilità e non sequestrabilità – Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario – Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Tassazione delle somme assicurate – Le somme corrisposte in dipendenza dell'Assicurazione sulla Vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta di successione;
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato sono soggette:
 - se corrisposte in forma di capitale, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati; tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;
 - se corrisposte in forma di rendita:
 - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto del premio pagato, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;



- all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,5% sulle rate di rendita limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di essa.

N. Legge applicabile al Contratto

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

O. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al Contratto ed organo competente ad esaminarli

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le Sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Tel. 02 49980507) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'**ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)**, con sede in Via Del Quirinale, 21 – 00187 Roma – quale organo a ciò preposto.

P. Lingua utilizzabile

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

Q. Modifica alle condizioni contrattuali

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

R. Pubblicità del valore delle Quote del Fondo Garantito

Al fine di permettere al Contraente di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, la Società determina quotidianamente il valore unitario della Quota del Fondo Garantito ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario della Quota espresso in Euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La Società, su richiesta del Contraente, comunicherà l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Garantito.

S. Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

T. Comunicazioni al Contraente

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del Contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al Contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione applicabile.

Entro tre mesi dalla ricorrenza di Polizza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente la situazione riepilogativa del Contratto della ricorrenza.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Liquidazioni – Tel. 02 49980513) verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.



Condizioni contrattuali

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 Prestazioni assicurate

“DOPPIA AZIONE BPB Unit Linked luglio 2002” è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma “Mista a Premio Unico con Capitale Caso Morte Potenziato”- Tariffa 100 PS2 - con prestazioni direttamente collegate all’andamento delle quotazioni del Fondo Interno “BPB Equity-Bond luglio 2002” di seguito denominato Fondo Garantito, istituito dalla Società.

Le caratteristiche del Fondo Garantito sono descritte nell’apposito Regolamento allegato alle presenti Condizioni.

Il Contratto prevede:

- a. Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato a scadenza - In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, un importo pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote. Il capitale assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte del Premio Unico pagato; il numero di Quote acquisite sarà pari all’ammontare del premio versato, al netto delle spese, diviso il valore unitario della Quota. La Società garantisce che detto controvalore sarà calcolato in base ad un valore unitario della Quota del Fondo Garantito che, alla data del 3 novembre 2010, sarà almeno pari al maggiore tra:
 - il 112% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo compreso tra il 2 luglio 2002 e il 2 novembre 2002;
 - l’80% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo tra il 3 novembre 2002 e il 3 novembre 2010.
- b. Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato - In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale il pagamento, ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, di una somma pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote maggiorate di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1.

In entrambi i casi il controvalore delle Quote Assicurate viene determinato in base al Valore Unitario della Quota così come specificato al successivo *Articolo 14 Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote*.

Tabella 1

FASCE DI ETÀ dell'Assicurato alla scadenza contrattuale	POTENZIAMENTO
Fino a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,4%
Oltre i 75 anni	0,1%

Articolo 2 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Articolo 3 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dai documenti di polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Articolo 4 Limiti di età e scadenza del Contratto

L'età contrattuale dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione non potrà essere superiore ad 82 anni.

La scadenza del Contratto è fissata al 3 novembre 2010.



Articolo 5 Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente verserà, in unica soluzione ed in via anticipata, un Premio Unico.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 5.000,00.

Articolo 6 Costi

I costi relativi al presente Contratto di Assicurazione, sono suddivisi in:

- a. costi gravanti sul Contratto: variabili in funzione dell'entità del Premio Unico versato dal Contraente.

La seguente tabella illustra la percentuale di spesa:

PREMIO UNICO	SPESA
Da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00	5,5%
Superiore a Euro 10.000,00 e fino a Euro 25.000,00	5,0%
Superiore a Euro 25.000,00 e fino a Euro 100.000,00	4,5%
Superiore a Euro 100.000,00 e fino a Euro 500.000,00	3,5%
Superiore a Euro 500.000,00 e fino a Euro 1.000.000,00	3,0%
Oltre Euro 1.000.000,00	2,0%

- b. spese gravanti sul Fondo Garantito: sul Fondo Garantito è prevista una commissione di gestione a favore della Società, pari all'1,3% annuo, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto. Sono a carico del Fondo Garantito le ulteriori spese connesse all'attività di gestione, quali le spese di verifica e revisione contabile, gli oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle Quote di O.I.C.R. e le commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità. Sono altresì a carico del Fondo Garantito le spese connesse alla protezione del valore della Quota a scadenza, pari allo 0,5% annuo del valore della garanzia stessa, nonché eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui può investire il Fondo Garantito, che possono raggiungere al massimo l'1,80% annuo. Tali spese determinano una diminuzione del valore del patrimonio del Fondo Garantito e di conseguenza del valore unitario della Quota.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 7 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

Il Contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve, da parte della Società,

la “Lettera di Conferma” di validità del Contratto che verrà inviata successivamente all’attivazione della prestazione.

L’Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di attivazione della prestazione in base a quanto stabilito dal successivo *Articolo 10 – Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota*.

Articolo 8 Diritto di recesso dal Contratto

Il Contraente può recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.

Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano - Italia

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa il premio eventualmente corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute pari a Euro 25,00.

Articolo 9 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato

Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del Contratto, l’Assicurazione è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall’Assicurato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età vera dell’Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

PARTE III – REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 10 Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota

L’attivazione della prestazione assicurata relativa al Premio Unico versato, al netto delle spese, nel Fondo Garantito, avviene a partire dalle ore 24 del mar-



tedi della seconda settimana successiva al giorno di ricevimento da parte della Società della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.

Qualora il giorno di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

Articolo 11 Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario ed in conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

PARTE IV – ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA

Articolo 12 Estinzione del Contratto

Il Contratto si estingue a seguito di recesso o richiesta di riscatto da parte del Contraente oppure a seguito di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

Articolo 13 Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto di Assicurazione può essere riscattato parzialmente o totalmente, qualora sia trascorso almeno un anno dalla prima ricorrenza.

Il valore di riscatto è pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote calcolato alla data prevista per tale fattispecie all'*Articolo 14 Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote*, tranne se effettuato nei primi quattro anni in cui tale capitale viene diminuito del:

- a. 3,5% se l'operazione viene richiesta durante il secondo anno di ricorrenza contrattuale;

- b. 2% se l'operazione viene richiesta durante il terzo anno di ricorrenza contrattuale;
- c. 1% se l'operazione viene richiesta durante il quarto anno di ricorrenza contrattuale.

Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale venga effettuata successivamente non verrà applicata nessuna penalizzazione.

Il riscatto parziale può essere richiesto una sola volta all'anno per ogni ricorrenza annuale di polizza, a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue e quelle riscattate sia almeno pari a Euro 2.500,00. Il costo per tale operazione è pari a Euro 50,00.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità sarà comunque applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il valore di riscatto, parziale o totale, sarà corrisposto al Contraente al netto delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto parziale comporta il ricalcolo del Capitale Assicurato in Quote, che verrà comunicato successivamente al Contraente.

Articolo 14 Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote

La valorizzazione delle Quote per le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso, riscatto, sinistro sarà effettuata il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva. La valorizzazione delle Quote per l'operazione di disinvestimento conseguente alla scadenza della polizza sarà effettuata il giorno stesso.

Qualora il giorno di riferimento delle suddette operazioni non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

Articolo 15 Opzioni a scadenza

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, il capitale maturato da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita vitalizia pagabile a scelta dell'interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;



- c. rendita annua vitalizia di minor importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale maturato.

Tali condizioni saranno portate a conoscenza del Contraente su sua richiesta e prima della conversione del capitale.

La rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società, in un'apposita forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società e diversa dal Fondo Garantito del presente Contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

Articolo 16 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, potrà essere consegnato successivamente.

Per tutti i pagamenti la Società richiederà l'originale di polizza ed eventuali Appendici.

Per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte dell'Assicurato;
- b. atto notorio ove si dichiara se il defunto ha lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autentica dello stesso pubblicato a termini di legge;
- c. dati anagrafici / fiscali dei beneficiari;
- d. decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiari minorenni;
- e. ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue i paga-

menti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario o bonifico o altra modalità di pagamento, entro 30 giorni dalla richiesta della prestazione, previa consegna di tutta la documentazione prevista.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario della Società.

PARTE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 17 Imposte

Le imposte sulle somme a qualunque titolo liquidate dalla Società sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 18 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

Articolo 19 Modifica alle Condizioni Contrattuali

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Articolo 20 Legislazione applicabile

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.



Regolamento del Fondo Garantito

Articolo 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Garantito

La Società ha istituito, controlla ed è titolare, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, di una gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in un Fondo Interno “BPB Equity-Bond luglio 2002”, denominato Fondo Garantito.

Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Garantito

Lo scopo del Fondo Garantito è quello di perseguire, nel corso della durata contrattuale, l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del Contratto, attraverso una gestione dinamica degli attivi orientata ad accrescere il capitale massimizzando, nei limiti concessi dagli obblighi di rendimento minimo, l’esposizione sui mercati azionari.

La caratteristica principale del Fondo Garantito è quindi quella di investire gli attivi in valori e strumenti mobiliari in Quote di uno o più Fondi di Investimento Mobiliare di diritto comunitario (U.E.) – O.I.C.R. che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”.

Articolo 3 – Partecipanti al Fondo Garantito

Al Fondo Garantito possono partecipare esclusivamente i contraenti della presente polizza.

Articolo 4 – Destinazione dei versamenti e strategia di investimento del Fondo Garantito

La Società investe le somme conferite al Fondo Garantito in parti di O.I.C.R. di diritto comunitario a contenuto azionario ed obbligazionario restando ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Garantito in liquidità.

La politica di investimento del Fondo Garantito prevede una gestione bilanciata degli attivi atta a massimizzare in ogni momento il valore della Quota del Fondo Garantito.

Gli investimenti in O.I.C.R. specializzati in azioni non possono comunque essere superiori al 70% del patrimonio del Fondo Garantito.

Il valore della Quota del Fondo Garantito, legato alla redditività degli strumenti finanziari utilizzati, è protetto dalle turbolenze dei mercati finanziari. La protezione si attua mediante il ribilanciamento degli attivi tra azionari in obbligazionari nel momento in cui il valore della Quota, in virtù dell'andamento particolarmente sfavorevole dei mercati borsistici, si riduca in misura tale da compromettere la salvaguardia degli importi garantiti.

Eventuali variazioni sfavorevoli del mercato azionario, tali da non consentire un adeguato ribilanciamento, sono comunque coperte attraverso l'inserimento in portafoglio di un adeguato strumento di protezione.

La strategia di investimento sarà pertanto orientata a garantire un valore della Quota che alla data del 3 novembre 2010 sarà almeno pari al maggiore tra:

- il 112% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo compreso tra il 2 luglio 2002 e il 2 novembre 2002;
- l'80% del valore massimo della Quota fatto registrare dal Fondo Garantito nel periodo tra il 3 novembre 2002 e il 3 novembre 2010.

Articolo 5 – Regime delle spese del Fondo Garantito

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

- commissione di gestione a favore della Società, pari all'1,30% annuo, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto;
- le spese per l'acquisizione dalla società diversa da B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A., della garanzia per la prestazione prevista al punto a) dell'*Art. 1 - Prestazioni assicurate*, che sono pari al 0,5% del valore della garanzia stessa;
- spese di verifica e revisione contabile;
- oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle Quote di O.I.C.R.;
- spese e commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui può investire il Fondo Garantito, che possono raggiungere al massimo l'1,80% annuo.

Sono a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione del valore della Quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Garantito.

Articolo 6 – Valore unitario delle Quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario della Quota del Fondo Garantito è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario della Quota è determinato dalla Società dividendo la valutazione degli investimenti del Fondo Garantito al valore di mercato, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività, di cui al precedente articolo, per il numero delle Quote riferite al Fondo Garantito stesso.



Inoltre la valutazione includerà una componente addizionale a fronte degli eventuali crediti d'imposta, riconducibili alla liquidità in giacenza del Fondo Garantito.

Il valore di mercato degli attivi del Fondo Garantito è determinato con i seguenti parametri:

- il valore delle quote di O.I.C.R. pubblicato
- la quotazione dei valori mobiliari di natura obbligazionaria (zero coupon)

Il valore unitario della Quota espresso in Euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Articolo 7 – RegISTRAZIONI Contabili

La Società gestisce la contabilità del Fondo Garantito, redigendo:

- un libro giornale, dove sono annotate tutte le operazioni relative alla gestione;
- un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore complessivo netto, e del valore unitario della Quota;
- un Rendiconto Annuale di Gestione, accompagnato da una relazione della Società di Revisione e composto:
 - da una nota illustrativa;
 - da un prospetto di sintesi del patrimonio;
 - da un prospetto di sintesi dei redditi ed oneri del periodo di riferimento.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio solare verrà:

- messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società il Rendiconto Annuale di Gestione del Fondo Garantito, congiuntamente alla relazione di certificazione della Società di Revisione;
- trasmesso ai partecipanti del Fondo Garantito il prospetto di sintesi del patrimonio e quello dei redditi ed oneri.

Articolo 8 – Revisione Contabile

Il Fondo Garantito è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni che accerta in conformità al disposto del presente Regolamento e alla Circolare ISVAP n. 474 del 21.2.2002, la rispondenza del Fondo Garantito al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la corretta determinazione del valore unitario delle quote rispetto a quanto indicato all'Art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 9 – Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.



B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPU BANCA - Sede e direzione generale: 20149 MILANO - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 Tel. 02 49980.1 ric. aut. - Fax 02 49980498 - Capitale Sociale € 33.800.000 interamente versato Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscrizione Registro Imprese di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle Operazioni di Capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3), delle Assicurazioni connesse con fondi di investimento con Provvedimento Isvap del 2.3.1998, n. 819, delle Assicurazioni Malattia ex Direttiva CEE 79/267 con Provvedimento Isvap del 10.2.2002, n. 2135